



n. 214/N.R.G. 526

DETERMINAZIONE SETTORE LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

N. 526 DEL 11 luglio 2024

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DI IMPEGNO RICORSO AL TAR LIGURIA CONTRO COMUNE DI NOLI E NEI CONFRONTI DELLA SOC. IRETI S.P.A. PER ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE, ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE N. 03/2024. INCARICO PER ASSISTENZA GIUDIZIALE. AVV. MATTIA MENOTTI
CIG: B266D3090C**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Sindacale n. 03/2024 con il quale il sottoscritto geom. Massimiliano Cinoglossa è stato nominato “Responsabile del Servizio”;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i ed in particolare gli art. 107 e 109 che assegnano ai Responsabili dei Servizi la competenza all'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione nei confronti dei terzi, ivi compresa la gestione finanziaria;

VISTO:

- lo Statuto e il Regolamento dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti Pubblici – cdc)
- il d.lgs. n. 50/2016 (per la parte ancora applicabile)

VISTA:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 28/12/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione triennale 2024/2026 e relativi allegati ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e del DPCM 31/12/2011;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 10/01/2024 con la quale è stato approvato il P.E.G.;

PREMESSO CHE:

- con permesso di costruire convenzionato n. 04/2023, rilasciato ai sensi dell'art. 10 D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii. a favore del signor Mirko Pierno venivano autorizzate opere di risanamento conservativo ed ampliamento di casa rurale ex art. 3 l.r. n. 49/2009 e ss.mm.ii.;
- il titolo autorizzativo veniva rilasciato fatti salvi i diritti e gli interessi dei terzi od altre eventuali autorizzazioni necessarie alla cantierizzazione dell'intervento;
- nel corso dei lavori di scavo è stata riscontrata dalla proprietà la presenza di una vecchia servitù coattiva di acquedotto, proveniente dal vicino Comune di Spotorno, consistente nella tubazione di mandata in ghisa sferoidale che alimenta circa l'80% dell'abitato nolese;
- secondo quanto riportato da parte del gestore IRETI S.p.A. di Savona, la proprietà si sarebbe da subito attivata per lo spostamento nella richiesta di un preventivo con il medesimo gestore salvo poi non dare corso all'eliminazione dell'interferenza e proseguendo l'attività edilizia incurante dei gravi rischi potenziali;
- in data 23/10/2023 è pervenuta comunicazione e-mail da parte del legale Avv. Barabino per conto del servizio idrico acque potabili, della soc. Ireti, via Schiantapetto n. 21, Savona. La stessa denunciava la costruzione dell'immobile *"senza aver precedentemente ottemperato alle prescrizioni di spostamento della condotta del civico acquedotto esistente, interferente con le nuove opere previste ... contravvenendo a quanto verbalmente prescritto in merito alla necessità di eseguire lo spostamento della condotta prima di eseguire qualunque tipo di intervento sulla tubazione esistente, precisando inoltre che: l'aver realizzato una corposa struttura in C.A. direttamente sulla tubazione, oltre a rappresentare un pericolo in termini di sicurezza per chi va ad operare in prossimità della condotta, rende praticamente irrealizzabile in tempi ragionevoli qualunque intervento di riparazione e riattivazione del servizio, nell'eventualità di una rottura della condotta, si precisa che l'aver realizzato la struttura rilevata direttamente sulla tubazione aumenta notevolmente le possibilità che si verifichi una rottura della tubazione ... Evidenziando che si tratta della principale dorsale di alimentazione idrica all'intera rete comunale la scrivente non potrà garantire, in caso di rottura della predetta nella zona del cantiere in oggetto, la riparazione del guasto in tempi compatibili con il mantenimento del servizio"*,

VISTE:

- la relazione di sopralluogo, effettuato in data 26/03/2024 dal responsabile settore Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Noli, dalla quale emerge che allo stato, nonostante le diffide intimare dal servizio legale della società IRETI in merito all'immediata sospensione dei lavori con relativa messa in mora per il risarcimento del danno, la proprietà risulta aver imprudentemente proseguito le lavorazioni con la realizzazione imponenti opere di cemento armato mettendo a serio pregiudizio l'integrità e funzionalità della condotta che, in caso di interruzione del servizio, causerebbe notevoli problematiche di approvvigionamento all'abitato nolese nonché rischi alla stabilità dello stesso manufatto ed aree circostanti;

- la relazione di sopralluogo congiunto, effettuato in data 08/04/2024 da parte di tecnici del Comune di Noli, rispettivamente istruttore dell'ufficio tecnico urbanistica ed istruttore ufficio tecnico settore lavori pubblici, nella quale viene riconfermata la necessità di provvedere con urgenza all'realizzazione di un bypass poichè una rottura della tubazione comporterebbe potenziali rischi di dissesto idrogeologico dell'area causando frane e smottamenti di terreno, n o n c h é un'interruzione dell'approvvigionamento idrico di una parte considerevole di territorio;

VISTA l'ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 03 del 19/04/2024 emessa dal Comune di Noli nei confronti del signor Mirko Piero avente ad oggetto di provvedere per il tramite del gestore del servizio IRETI con la massima tempestività ed urgenza allo spostamento della condotta di distribuzione delle acque potabili in zona idonea e secondo il tracciato e modalità definito dallo stesso gestore;

PRESO ATTO che in data 03/05/2024 protocollo comunale n. 8040 è pervenuto ricorso al TAR Liguria presentato dal signor Mirko Pierno contro il Comune di Noli e nei confronti di IRETI S.p.A. per l'annullamento previa sospensione dell'ordinanza contingibile ed urgente n. 03 del 19/04/2024 nonché l'annullamento di ogni atto del procedimento preparatorio e/o precedente e/o presupposto, conseguente e/o connesso;

VALUTATO che l'Amministrazione comunale intende avvalersi di uno studio legale per l'assistenza giudiziale;

DATO ATTO che con determinazione Area Servizio al Cittadino n. 172/N.R.G. 829/2023 è stato costituito un albo comunale degli avvocati di fiducia dell'Ente;

RITENUTO corrispondente a un interesse dell'Ente costituirsi nel prefato giudizio, nello stato e grado in cui pende, al fine di far valere le proprie ragioni giuridiche, individuando all'uopo il legale cui conferire l'incarico;

ATTESO che è urgente la proposizione e la trattazione della vertenza in argomento anche in considerazione dei tempi brevi dell'udienza cautelare;

RITENUTO opportuno, tenuto conto delle criticità sia in parte fattuale, sia in parte motiva del ricorso, conferire un incarico legale per la costituzione e la difesa nel giudizio indicato in oggetto all'avv.to Mattia Menotti, specializzato in diritto amministrativo anche se non inseriti nel citato elenco;

ACCERTATO che l'avvocato Mattia Menotti, con studio in Genova si è dichiarato disponibile a patrocinare in giudizio l'Amministrazione nel suo esclusivo interesse e a fornire alla medesima aggiornamenti costanti, rendendosi altresì disponibile a partecipare a riunioni presso la sede Comunale; (protocollo comunale n. 10738 del 11/06/2024);

VISTA altresì la deliberazione di G.C. n. 30 del 11/06/2024 di incarico all'Avv. Mattia Menotti con studio in Genova, per l'assistenza giudiziale nel procedimento sopra meglio descritto;

VISTO il disciplinare d'incarico presentato dal sopra citato professionista in data 10/06/2024 (protocollo comunale n. 10738 del 11/06/2024) di importo complessivo pari ad € 2.388,00 oltre spese generali (15%) ed oneri previdenziali e di legge e così per un totale di € 3.484,32;

DATO ATTO CHE

- l'operatore economico è iscritto nel settore di attività oggetto dell'affidamento (*o per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto, come previsto dall'art. 100, comma 3, del cdc*);
- lo stesso è in possesso (come da documentazione agli atti dell'Ufficio) di un'**esperienza pregressa idonea** all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

PRECISATO CHE

- sono state regolarmente esperite in capo all'affidatario tutte le verifiche in ordine ai requisiti generali e di idoneità professionale (*indefettibili e obbligatori*) oltre che (*ove previsti*) a quelli di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- le verifiche sopra indicate sono state effettuate tenuto conto dell'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 52 del cdc (per forniture di importo inferiore a quello ivi indicato) ovvero tramite il FVOE (di cui all'art. 99 del cdc);
- all'esito dei citati controlli (o alla stregua della dichiarazione sostitutiva resa e salvo l'esito delle verifiche a campione), non sono emerse in capo all'affidatario ragioni ostative alla stipula del contratto con l'intestatataria PA;

ATTESTATA l'insussistenza di un conflitto di interesse, anche potenziale, in conformità a quanto previsto dall'art. 16 del cdc e dalle Linee Guide ANAC n. 15 2019;

VISTO l'art. 3 della legge n. 13.08.2010, n. 136 e rilevato che l'intervento in oggetto è assoggettato alla normativa richiamata

CIG: B266D3090C

PRESO ATTO che, sulla base di quanto sopra esposto, si rende necessario impegnare la spesa in favore dell'avv.to Mattia Menotti con studio in Genova – C.F. MNT MTT 87E09 D969P – sul seguente Capitolo di spesa del bilancio di previsione triennale 2024/2025/2026 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e del DPCM 28/12/2011 con imputazione all'esercizio 2024:

CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	SOMMA DA IMPEGNARE
01/09/1/103/01.3	112269	Spese legali Ufficio tecnico	€ 3.484,32

PRESO ATTO che il DPCM 28/11/2011, allegato 1 ha introdotto il principio della “competenza finanziaria potenziata” in base al quale le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, che comportano entrate e spese per l'Ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con l'imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene in scadenza e pertanto risulta esigibile;

DATO ATTO che sono state effettuate le verifiche previste dall'art. 183 comma 8 del D. lgs 267/2000 e s.m.i. finalizzate ad accertare che il pagamento conseguente all'impegno di spesa che si intende assumere sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

VISTI

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.e, in particolare, gli art. 183 e 191;

il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

il D.Lgs. n. 36/2023;

il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

il regolamento comunale di contabilità;

ESPRESSO sul presente atto, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

VISTO l'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA

- **DI DARE ATTO** che il responsabile unico del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. è il geom. Massimiliano Cinoglossa;
- **DI DARE ATTO**, che sono state effettuate le verifiche previste dall'art. 183 comma 8 del D. lgs 267/2000 e s.m.i. finalizzate ad accertare che il pagamento conseguente all'impegno di spesa che si intende assumere sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
- **DI PROVVEDERE**, per le ragioni e le finalità meglio espresse in premessa, all'assunzione di impegno di spesa in favore dell'avv.to Mattia Menotti con studio in Genova – C.F. MNT MTT 87E09 D969P – sul seguente Capitolo di spesa del bilancio di previsione triennale 2024/2025/2026 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e del DPCM 28/12/2011 con imputazione all'esercizio 2024:

CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	SOMMA DA IMPEGNARE
01/09/1/103/01.3	112269	Spese legali Ufficio tecnico	€ 3.484,32

- **DI DARE ATTO** che la presente sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE SETTORE LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E
PROTEZIONE CIVILE
CINOGLOSSA MASSIMILIANO *

NOLI, LI' 11/07/2024

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa